SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 luglio 1996, n. 528.

Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che prevede che nelle amministrazioni pubbliche vengano istituiti, con regolamenti delle singole amministrazioni, servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il Servizio di controllo interno deve accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle previsioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive emanate dal Ministro, nonché verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. Il Servizio stabilisce annualmente i parametri e gli indici di rendimento e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Visto l'art. 3-*quater* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273, che detta disposizioni per l'istituzione del Servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione per le amministrazioni che non hanno ancora istituito tali uffici con i regolamenti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 luglio 1996, n. 2475, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Istituzione del Servizio di controllo interno

1. È istituito il Servizio di controllo interno, in posizione di autonomia, alle dirette dipendenze del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministro.

2. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio di tre membri nominati con decreto del Ministro, denominato collegio per il controllo interno.

3. Il collegio è costituito da due dirigenti generali appartenenti al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministero, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato e i professori universitari ordinari, che ne assume la presidenza. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

4. Fanno parte del Servizio di controllo interno sei dirigenti del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero.

5. Al servizio è assegnato un contingente di dipendenti, non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali.

6. Per motivate esigenze, l'Amministrazione può altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

Art. 2.
Funzioni del Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività amministrativa complessiva del Ministero.

2. Il Servizio di controllo interno ha, in particolare, il compito di verificare mediante proprie e autonome valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 3.
Attività del Servizio del controllo interno

1. Nell'esercizio dei suoi compiti il Servizio di controllo interno del Ministero:

a) garantisce il controllo sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi approvati, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed in particolare, dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 237 e degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) definisce i modi dell'attuazione del controllo. Stabilisce tempi e modalità di presentazione, delle relazioni che gli uffici del Ministero predispongono sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le raccoglie e le elabora;

c) accerta la rispondenza dei risultati ottenuti alle disposizioni normative ed agli obiettivi stabiliti nelle direttive del Ministro;

d) verifica che l'erogazione degli emolumenti accessori ai dipendenti, avvenga nel rispetto della normativa e delle direttive del Ministro;

e) verifica che l'azione amministrativa del Ministero sia in tutte le sue articolazioni efficiente, efficace ed economica, nonché, imparziale e trasparente;

f) assicura la definizione dei parametri tecnico-economici della gestione e stabilisce annualmente gli indici di riferimento del controllo esercitato.

Art. 4.

Accesso ai documenti, acquisizione di informazione e attività di referti del Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno. ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutte le unità organizzative del Ministero, oralmente e per iscritto, qualsiasi atto o notizia necessari allo svolgimento dei suoi compiti e puo effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

2. Il Servizio di controllo interno riferisce, con cadenza almeno trimestrale, al Ministro sui risultati della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi.

Art. 5.

Nomina dei componenti del Servizio controllo interno

1. Con successivo decreto del Ministro, saranno nominati i componenti del collegio, preposto alla direzione del Servizio di controllo interno, i dirigenti e gli altri dipendenti assegnati al servizio, di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 1996

Il Ministro: VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 336

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n 5, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 43 del 14 febbraio 1975

— Il D P R 3 dicembre 1975, n. 805, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

— L'art 20 del D Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art 6 del D Lgs. 10 novembre 1993, n 470, così dispone

«Art 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2 Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione, nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Il D.P.R 20 dicembre 1994, n 760, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 31 del 7 febbraio 1995.

— L'art. 3-*quater* del D L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273, così dispone

«Art. 3-*quater (Servizio di controllo interno)*. — 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del Servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2 Il Servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia

3 Alla direzione del Servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il Servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al Servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il Servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal Servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il Servizio è istituito

5. Il Servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7 I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al digente generale competente ed al Ministro».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 3

— L'art 7 della legge 19 luglio 1993, n. 237, così dispone:

«Art 7 *(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali)*. — 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i

preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1 000 milioni e dal direttore generale del competente ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme Il predetto limite puo essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto

4 I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'art 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29

5 Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo È abrogato il comma 1 dell'art 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145»

— L'art 3 del D Lgs 3 febbraio 1993, n 29, così dispone

«Art 3 *(Indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità)*. — 1 Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite

2 Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati

3 Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi»

- L'art. 14 del medesimo D Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, così dispone:

«Art 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali.

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione,

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3 Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri»

96G0550

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 settembre 1996.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 10,75%.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 16,75% per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 30 settembre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

96A6652

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 ottobre 1996.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria per ulteriori assegnazioni di ecopunti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra Italia ed Austria il 3 giugno 1991 in materia di autotrasporto internazionale di merci;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Considerato che in applicazione dell'art. 1 del decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996 sono stati restituiti n. 260.000 ecopunti;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi in transito sul territorio austriaco, titolari di un'assegnazione di ecopunti per l'anno 1996, che alla data del 30 settembre 1996 hanno utilizzato la propria assegnazione in una percentuale non inferiore al 75%, possono presentare istanza per l'ottenimento di una ulteriore quota di ecopunti che verrà determinata sulla base della media mensile dei primi nove mesi del corrente anno in una quantità tale da consentire il proseguimento dell'attività di trasporto per i successivi tre mesi.

La quota aggiuntiva di ecopunti ottenuta ai sensi del presente decreto non aumenta la dotazione dell'impresa per il 1996 e, quindi, non costituisce titolo per il rinnovo di un corrispondente numero di ecopunti per l'anno 1997.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'assegnazione di ecopunti ai sensi del precedente art. 1 deve essere redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e deve essere inviata alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 ottobre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

96A6666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° ottobre 1996.

Approvazione del regolamento di determinazione del capitale minimo delle società di gestione di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati. (Deliberazione n. 10247).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'art. 46, comma 2, del citato decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che prevede che la Consob determini con proprio regolamento il capitale minimo delle società di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo e le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione stesse;

Delibera:

È approvato l'annesso regolamento che determina il capitale minimo delle società di gestione di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo citato in premessa e le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione medesime. Il regolamento consta di 5 articoli.

La presente delibera ed il regolamento annesso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° ottobre 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DEL CAPITALE MINIMO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI A QUELLE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI MERCATI.

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Art. 2.
Definizioni

Nel presente regolamento l'espressione:

a) «decreto» indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) «società di gestione» indica le società di cui all'art. 46, comma 1, del decreto.

c) «capitale minimo» della società di gestione indica l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente.

Art. 3.
Capitale minimo

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in lire 10 miliardi.

2. Il capitale minimo delle società di gestione che svolgono anche attività di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, è fissato in lire 25 miliardi.

Art. 4.
Attività connesse e strumentali

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da esse gestiti e di dati relativi ai mercati;

c) gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni, aventi ad oggetto strumenti finanziari, per l'invio dei relativi saldi al servizio di liquidazione delle operazioni;

d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) istituzione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati attraverso l'istituzione di patrimoni separati, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto;

f) gestione del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 52, comma 3, del decreto.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera *e)*. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella società di cui all'art. 52, comma 1, del decreto e in società, italiane o estere, di gestione dei mercati.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6676

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 19 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 884 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in oftalmologia secondo il seguente articolato:

Art. 1. È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Pavia, sede di Varese. La scuola di specializzazione in oftalmologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia. La formazione garantisce, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

Art. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 4. Il corso ha la durata di 4 (quattro) anni.

Art. 5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia - sede di Varese (sede amministrativa), del dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese, e quelle dell'ospedale di circolo fondazione Macchi di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 e all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 nonché il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato dallo statuto della scuola in 4 (quattro) per ogni singolo anno di corso, per un totale di 16 specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Art. 7. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 8. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionalizzante:

A) morfologia normale e patologia oculare;

B) fisiopatologia della visione;

C) semeiotica oculare;

D) patologia e clinica oculare;

E) chirurgia oftalmologica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

A) *Morfologia normale e patologia oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.

Settori:

E09A anatomia umana;

F03X genetica medica;

F06A anatomia patologica;

F14X malattie dell'apparato visivo.

B) *Fisiopatologia della visione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.

Settori:

E05A biochimica;

E06A fisiologia umana;

F14X malattie dell'apparato visivo.

C) *Semeiotica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.

Settori:

F14X malattie dell'apparato visivo

D) *Patologia e clinica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica del bambino, e piena conoscenza di neuroftalmologia ed ergoftalmologia.

Settori:

F14X malattie dell'apparato visivo;

F12B neurochirurgia;

F22A igiene generale ed applicata;

F22B medicina legale;

F22C medicina del lavoro.

E) *Chirurgia oftalmologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacità nell'esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.

Settori:

F13C chirurgia maxillo-facciale;

F14X malattie dell'apparato visivo.

Art. 9. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I Anno:

Area della morfologia normale e patologia oculare (ore 100).

E09A anatomia umana ore 10

F03X genetica medica . . . . » 10

F06A anatomia patologica » 10

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . » 70

Area della fisiopatologia della visione (ore 50).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 40

E05A biochimica . . . . » 5

E06A fisiologia umana . . . . » 5

Area della semeiotica oculare (ore 50).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 50

II Anno:

Area della fisiopatologia della visione (ore 30).

F14X Malattie dell'apparato visivo. . . . . . ore 30

Area della semeiotica oculare (ore 30).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 30

Area della patologia e clinica oculare (ore 90)

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 80

F12B Neurochirurgia . . . . » 10

Area della chirurgia oftalmologica (ore 50).

F13C Chirurgia maxillo-facciale. . . . . ore 10

F14X Malattie dell'apparato visivo. . . . . . » 40

III Anno.

Area della patologia e clinica oculare (ore 100).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 85

F22A igiene generale ed applicata . . . . . . » 5

F22B medicina legale. . . . . » 5

F22C medicina del lavoro . . . . » 5

Area della semeiotica oculare (ore 30).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 30

Area della chirurgia oftalmologica (ore 70).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 70

IV Anno:

Area della patologia e clinica oculare (ore 100).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 100

Area della semeiotica oculare (ore 30).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 30

Area della chirurgia oftalmologica (ore 70).

F14X malattie dell'apparato visivo . . . . . . ore 70

Art. 10. Durante i 4 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

cattedra di oftalmologia del dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese;

divisioni di oculistica dell'ospedale di Circolo di Varese.

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nell'art. 8.

Art. 11. Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in oftalmologia secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività di tirocinio pratico ambulatoriali, di reparto e di sala operatoria;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 12. Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza in Italia ed all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione della frequenza, il consiglio della scuola puo riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 13. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali ed il tirocinio, e deve dimostrare di avere raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di avere personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1) avere eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;

2) avere eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;

3) avere eseguito e valutato almeno 80 FAO;

4) avere eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;

5) avere eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;

6) avere eseguito almeno 80 applicazioni di YAG-Argon laser;

7) avere eseguito:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 14. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Pavia, 30 settembre 1996

Il rettore: SCHMID

96A6689

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge, 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994.

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 9 e 10 del titolo XI, relativi al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 9 *(Disposizioni generali)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in 5 anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 10.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o unità didattiche di 40 ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di 40 ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 10.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 10, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

La facoltà, nel recepire, nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati all'art. 10.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990;

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte a identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 10;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche; e fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 10 *(Articolazione del corso di laurea).*

a) Laboratori di biologia sperimentale.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare 2 laboratori di biologia sperimentale in 2 distinti anni. Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze ed abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo, in particolare nei bienni di indirizzo. I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare. I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori. La facoltà, su proposta del corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento. L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

b) Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i 2 corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematiche, 2 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numeri per la risoluzione dei problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia. Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica, 2 annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure, al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori. Settore: B01B Fisica.

Area chimica, 3 annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente dove acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia. Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica, 11 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellullare e organismico dell'organizzazione biologica, nonchè dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve inoltre apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai correlati meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche, a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre quelle destinate ai 2 laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

Biennio di indirizzo.

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, determina nel regolamento didattico gli indirizzi di laurea tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualità, per complessive 560 ore, di cui almeno 3 annualità caratterizzanti l'indirizzo.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere, all'atto dell'iscrizione al IV anno, uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli insegnamenti opzionali, a completamento del monte ore del biennio, saranno indicati dalla facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Norme transitorie.

Fino all'approvazione del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento didattico del corso di laurea, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 9, si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei singoli settori scientifico-disciplinari; le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo.

Fino alla stessa scadenza, ai fini di quanto previsto all'art. 10, *sub A*, le modalità di accertamento del profitto per i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale sono fissate nel manifesto annuale degli studi; nello stesso manifesto saranno, infine, indicati gli indirizzi del biennio.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea previa espressa opzione. Tale opzione potrà essere esercitata entro il primo anno di attivazione del nuovo ordinamento degli studi..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il rettore: TECCE

96A6657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 136 del 23 settembre 1996

Specialità medicinali per uso veterinario:

DUPLOCILLINA L.A. - flaconi da 50 ml, 100 ml, 12 × 50 ml e 12 × 100 ml;

DEPOCILLINA - flacone da 250 ml;

ENGEMICINA D.D. - flaconi da 100 ml, 250 ml, 12 × 100 ml e 6 × 250 ml;

DEPOMICINA - flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Modifica apportata: confezionamento: le specialità medicinali per uso veterinario sopraindicate sono ora confezionate anche in flacone di polietilene tereftalato (PET).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 137 del 23 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «SKANITROL» (Nitroscanato) per cani nelle seguenti preparazioni e confezioni: 100 e 16 compresse da 100 mg e 60 e 8 compresse da 500 mg.

Titolare A.I.C.: società estera Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd - Longhrea, Co., Galway (Repubblica d'Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Mallinckrodt Veterinaria S.p.a., via Golosine, 2/b - Verona - codice fiscale 00968340232.

Modifica apportata: validità: la validità del prodotto è ora estesa a mesi 60. I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stesso, aventi indicata negli stampati la validità in precedenza autorizzata, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 138 del 23 settembre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario: «STELLAMUNE MYCOPLASMA» vaccino per suini, nelle confezioni flacone da 5 dosi, flacone da 10 dosi, flacone da 25 dosi e flacone da 50 dosi (A.I.C. n. 101984).

Titolare A.I.C.: ditta estera SmithKline Beecham Animal Health S.A. Louvain-La-Neuve (Belgio), rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Modifica apportata: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle sottoindicate nuove confezioni:

scatola da 10 flaconi da 10 dosi, numero di A.I.C. 101984058;

scatola da 10 flaconi da 25 dosi, numero di A.I.C. 101984060;

scatola da 10 flaconi da 50 dosi, numero di A.I.C. 101984072.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6660

Sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito specificato è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800F1/D/S.43/1383 dell'8 ottobre 1996

DIATYNIL compresse e fiale - A.I.C. n. 028702013 e n. 028702025;

NEVANIL capsule - A.I.C. n. 022306031;

AKERAL capsule - A.I.C. n. 010435042;

KETALGESIC capsule - A.I.C. n. 027366018.

Motivo della sospensione: intervenuta dichiarazione di fallimento della società Dermalife S.p.a. - Monselice (Padova), viale delle Tre Venezie, 44/46, codice fiscale 04086261007.

Decorrenza degli effetti: il giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A6700

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 settembre 1996, n. 382/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Benatti Enzo, nato il 22 settembre 1925 a Mirandola. — Giovanissimo partigiano, animato da nobili sentimenti patriottici, sceglieva volontariamente la difficile lotta in zona occupata dal nemico. Mentre si trovava in un cascinale, accerchiato con il suo gruppo, da preponderanti forze tedesche, appoggiate da mezzi blindati, respingeva la intimazione di resa ed impegnava furioso combattimento, infliggendo numerose perdite al nemico. Dopo ore di lotta, giunto all'esaurimento delle munizioni, piuttosto che cadere nelle mani del nemico si uccideva con l'ultimo colpo rimastogli. Esempio di ardimento, di ferrea volontà, di spirito di sacrificio spinto fino al limite estremo. — Mirandola, 27 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 503/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Merano Paolo, nato il 10 febbraio 1921 a Borgomaro. — Già reduce delle operazioni in Russia, aderiva prontamente al movimento partigiano, cui tributava l'apporto di preziosa esperienza bellica. Incappato in un posto di blocco tedesco, reagiva fulmineamente con la pistola alle intimazioni del nemico e cadeva, attirandone il fuoco, sì da consentire il disimpegno di una missione militare alleata. — Aurigo 6 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 396/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Dell'Aglio Enzo, nato il 30 ottobre 1921 a Parma. — Il 5 dicembre 1944, un reparto tedesco, guidato da una spia giunse a Lama di Ravarano e circondò le case in cui dopo un rastrellamento del novembre, avevano trovato rifugio i superstiti del distaccamento Stamboli. Vista vana e rischiosa per i civili la resistenza armata, il Dall'Aglio Enzo, commissario del distaccamento, pur esortato a nascondersi, preferì seguire il comandante nella speranza di far desistere i tedeschi dal ricercare altri partigiani e dal riversare la rabbia sui civili. Catturato, venne fucilato a Cassio il 7 dicembre 1944. — Cassio (Parma), 7 dicembre 1944.

96A6659

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13836/96/2° sett. del 5 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'U.I L D M - Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, sezione di Ferrara, del materiale di seguito elencato:

n. 1 testo Handbook of Human genetic linkage J.D. Terwilliger and J. Ott (Columgia Univ. New York) - the Johns Hopkins University press, valore L. 160.200;

n. 1 software Borland Pascal 7.0 W, valore L. 595.000,

n 1 abbonamento:

The American Journal of human genetics - vol. 56/95, n. 6 fascicoli;

The American Journal of human genetics - vol 56/95, n. 6 fascicoli,

valore L. 160 645;

n. 1 abbonamento Nature genetics - vol. 10/95, n. 4 fascicoli, valore L. 380.475,

a favore dell'istituto di istologia ed embriologia generale.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13382/96/2° sett. del 6 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio S p.a. di Ferrara, della somma di L. 5 000.000 a favore del dipartimento di biochimica molecolare.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13837/96/2° sett. del 6 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, della somma di L. 3.500.000 a favore della clinica ostetrica e ginecologica, per il proseguo dell'attività di prevenzione.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13379/96/2° sett. del 6 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla ditta Zeneca S.p.a. di Basiglio (Milano), di una centrifuga refrigerata - tipo Biofuge fresco, del valore di circa L. 6.664.000 I.V.A. inclusa, a favore della sezione di endocrinologia del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate, per studi e ricerche relative agli effetti dell'ipertensione arteriosa sul rene.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13380/96/2° sett. del 6 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal prof. Alfonso Bosellini, della somma di L. 2.500.000, a favore del dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche, quale parziale contributo per l'organizzazione del 78° Congresso nazionale della Società geologica italiana.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13841/96/2° sett. del 6 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla prof.ssa Laura Balbo, di n. 200 volumi relativi ai settori di sociologia dell'educazione, dei servizi sociali e della famiglia, del valore di L. 3.000.000 circa, a favore della biblioteca della facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13383/96/2° sett. del 6 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal prof. Mario Fiorentini, di alcune centinaia di volumi di carattere letterario, storico e filosofico della sua collezione personale, del valore di circa L. 5 500 000 a favore della biblioteca della facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13840/96/2° sett. del 9 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Associazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, della somma di L. 70.000.000, a favore dell'istituto di patologia generale, per la continuazione del progetto di ricerca «caratterizzazione dei recettori purinergici in cellule tumorali ed immunitarie».

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13839/96/2° sett. del 9 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla dott.ssa Barbara B. Walker, di n. 152 microfilm raccolti dal prof. Thomas Walker, che riproducono manoscritti di opere musicali, del valore di L. 6.500 000, a favore della biblioteca della facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13842/96/2° sett. del 9 settembre 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, della somma di L. 50.000.000, a favore della sezione di ematologia e fisiopatologia dell'emostasi del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13166/96/2° sett. del 29 agosto 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, della somma di L. 15.000.000, a favore dell'istituto di chirurgia generale, per l'acquisto di un'attrezzatura fotografica computerizzata.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara n. 13838/96/2° sett. del 29 agosto 1996, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, della somma di L. 20.000.000, a favore della clinica chirurgica generale.

96A6688

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 360.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400